

La chiusura delle Partite IVA inattive

di [Devis Nucibella](#)

Pubblicato il 10 Febbraio 2020

L'Agenzia delle Entrate procede d'ufficio, in modalità centralizzata, alla **chiusura delle partite IVA** di coloro che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano **non aver esercitato**, nelle **tre annualità precedenti**, **attività di impresa** ovvero attività artistiche o professionali.

Approfondiamo quindi gli effetti pratici della chiusura della partita IVA inattiva...

L'Agenzia Entrate, con il [provvedimento del 3 dicembre 2019](#) ha definito i criteri e le modalità di applicazione della nuova disposizione normativa in merito alla chiusura delle partite IVA inattive e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.

L'operazione riguarda coloro che non hanno esercitato, nei tre anni precedenti, attività di impresa, artistiche o professionali e non hanno presentato dichiarazione di cessazione attività



Cessazione attività

Come disposto dall'art. 35 Dpr 633/72, la dichiarazione di cessazione attività va effettuata entro 30 giorni dalla "*chiusura dell'attività*" (art. 35 c. 3 Dpr 633/72) utilizzando gli stessi modelli adottati in sede di apertura e cioè:

- **AA7** (per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
- **AA9** (per imprese individuali e lavoratori autonomi).

Al di fuori dell'ipotesi di operazioni aziendali straordinarie, non è sempre agevole individuare la data di cessazione dell'attività (dalla quale decorrono i 30gg per la comunicazione).

Numerosi sono i casi in cui il contribuente ritarda la comunicazione, indicando nel modello di cessazione una data fittizia.

La data di cessazione va ricondotta alla data oltre la quale non è stata posta in essere alcuna operazione "attiva" da assoggettare ad Iva ivi incluse le ipotesi di autoconsumo di beni dell'azienda o del professionista.

Pertanto, in presenza di obbligo di emettere fattura "*in campo Iva*" (imponibile, non imponibile o esente), non è ammesso cessare la partita Iva.

Con riferimento alle diverse ipotesi in concreto, occorre distinguere tra imprese individuali e società. Per le società la data coincide con la data di ultimazione delle operazioni di liquidazione (formale o meno).

Per gli esercenti arti e professioni la data corrisponde a quella di effettiva cessazione dell'attività, intesa come la data oltre la quale non sono più state effettuate prestazioni da fatturare.

Non è possibile presentare la dichiarazione di cessazi

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento